

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 31 luglio 2008 N. 437

Oggetto: Stagione venatoria 2008/2009. Esercizio della caccia nei giorni 1 e 7 settembre 2008.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la L. R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale";

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

VISTO l'articolo 34 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, che consente, tra l'altro di anticipare la caccia, "per determinate specie, in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà provinciali";

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale del 29 luglio 1998, n. 450 concernente: "Legge Regionale n. 17/1995, articolo 10. Approvazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 16 maggio 2008, n. 363 avente ad oggetto " Rete Europea Natura 2000: Misura di conservazione obbligatorie da applicarsi nelle zone di protezione speciale", che tra l'altro, prevede per tali territori, il divieto di effettuazione della preapertura dell'attività venatoria;

PRESO ATTO che in sede di Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale, è emersa la richiesta di prevedere una apertura anticipata, nel rispetto dell'arco temporale venatorio previsto, alle specie: Tortora (*Streptopelia turtur turtur*), Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), Gazza (*Pica pica*) e Ghiandaia (*Garrulus glandarius*), nei giorni 1 e 7 settembre 2008;

VISTO il proprio decreto n. T0416 del 14.07.2008, concernente: "Calendario Venatorio e Regolamento per la stagione venatoria 2008/2009", che all'art. 8, comma 2, prevede la facoltà per il Presidente della Giunta Regionale di modificare i periodi di caccia e di addestramento cani;

CONSIDERATO che, in conformità con la procedura di cui all'articolo 34, comma 2 della legge regionale n. 17 del 1995:

- è stato richiesto parere all'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica;
- è stato sentito il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale;

PRESO ATTO che, l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica con nota prot. n. 3904/T-A11 del 26 giugno 2008, si è espresso in senso favorevole per l'anticipazione dell'apertura della stagione venatoria alle specie: Tortora (*Streptopelia turtur turtur*), Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), Gazza (*Pica pica*) e Ghiandaia (*Garrulus glandarius*) nei giorni 1 e 7 settembre 2008;

RITENUTO, opportuno anticipare l'inizio della stagione venatoria consentendo l'esercizio venatorio, da appostamento fisso o temporaneo, senza l'ausilio del cane, nei giorni 1 e 7 settembre 2008, nel rispetto dell'arco temporale venatorio previsto, con orario dalle ore 5.40 alle ore 19.40, alle specie: Tortora (*Streptopelia turtur turtur*), Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), Gazza (*Pica pica*) e Ghiandaia (*Garrulus glandarius*);

CONSIDERATO che, l'anticipazione dell'apertura dell'esercizio venatorio alle predette specie comporta una variazione del periodo di addestramento e allenamento dei cani rispetto alle previsioni di cui all'articolo 5 del D.P.G.R. n. T0416 del 14.07.2008;

RITENUTO, pertanto, necessario apportare una parziale modifica al comma 1 dell'articolo 5 del D.P.G.R. n. T0416 del 14.07.2008 con l'anticipazione del periodo di addestramento e allenamento dei cani al 28 agosto 2008, ciò ad esclusione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) per le quali vige quanto disposto al comma 2 del citato articolo;

DECRETA

Articolo 1 (giornate di caccia)

1. Nel territorio della Regione Lazio, con l'esclusione dei territori ricompresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), nei giorni 1 e 7 settembre 2008, è consentito l'esercizio venatorio da appostamento fisso o temporaneo, senza l'ausilio del cane, alle specie: Tortora (*Streptopelia turtur turtur*), Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), Gazza (*Pica pica*) e Ghiandaia (*Garrulus glandarius*);
2. Nel rispetto dell'arco temporale previsto dall'articolo 34, comma 2, della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, ed a modifica di quanto previsto dall'articolo 7, del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T0416 del 14.07.2008, la chiusura dell'esercizio venatorio alla specie Tortora (*Streptopelia turtur turtur*) è fissata al 28 dicembre 2008 compreso, la chiusura alle specie Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), Gazza (*Pica pica*) e Ghiandaia (*Garrulus glandarius*) è fissata al 28 gennaio 2009 compreso;
3. Nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 34, comma 10, della Legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, di quanto previsto alla DGR 16 maggio 2008, n. 363, ed a parziale modifica dell'articolo 5 comma 1 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T0416 del 14.07.2008, l'addestramento e l'allenamento dei cani sul territorio della Regione Lazio, ad esclusione dei territori ricompresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), è consentito dal 28 agosto 2008 fino al 18 settembre 2008 compresi, dal sorgere del sole alle ore 19.00, con esclusione dei giorni 1 e 7 settembre 2008.

Articolo 2
(orario)

1. L'esercizio venatorio nei giorni 1 e 7 settembre 2008, è consentito dalle ore 5.40 alle ore 19.40.

Articolo 3
(carniere)

1. Nei giorni 1 e 7 settembre 2008, il carniere di ciascun cacciatore non può superare il limite di cinque capi per ciascuna delle specie: Tortora (*Streptopelia turtur turtur*), Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), Gazza (*Pica pica*) e Ghiandaia (*Garrulus glandarius*).

Articolo 4
(Norme finali)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 157/92, alla legge regionale n. 17/95 e successive modificazioni, alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 450/98 e successive modificazioni ed integrazioni, alla deliberazione della Giunta Regionale del 16 maggio 2008, n. 363 e al decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T0416 del 14.07.2008;

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino Ufficiale della Regione Lazio*.

Roma, 31 luglio 2008

Il Presidente
MARRAZZO